

COMUNE DI TRIVERO

Provincia di Biella

C.O.S.A.P.

Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

REGOLAMENTO

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL
D.Lgs. 15/12/1997, N° 446, art. 63 e ss.mm.ii.

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 26/02/2004
Modificato con deliberazione C.C. n. 63 del 27/11/2008

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Regolamento
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Esclusioni
Art. 4 - Soggetti attivo e passivo
CAPO II TIPOLOGIE E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 5 - Diritto di occupazione
Art. 6 - Carattere dell'occupazione
Art. 7 - Scopo dell'occupazione
Art. 8 - Caratteri delle concessioni e delle autorizzazioni
Art. 9 - Rilascio atto di autorizzazione o di concessione
Art. 10 - Domanda di occupazione

Art. 11 - Doveri del concessionario e dell'autorizzato
Art. 12 - Norme per l'esecuzione dei lavori
Art. 13 - Durata e titolarità delle autorizzazioni e concessioni
Art. 14 - Rinnovo delle concessioni e proroga delle autorizzazioni
Art. 15 - Decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni
Art. 16 - Modifica, sospensione e revoca del provvedimento
Art. 17 - Procedura del provvedimento di revoca
Art. 18 - Rinuncia
Art. 19 - Occupazioni abusive
CAPO III APPLICAZIONE DEL CANONE
Art. 20 - Obbligatorietà ed indivisibilità
Art. 21 - Misura delle occupazioni
Art. 22 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Art. 23 - Determinazione della tariffa base
Art. 24 - Determinazione coefficienti moltiplicatori per attività specifiche
Art. 25 - Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti
Art. 26 - Determinazione del Canone per le occupazioni temporanee
Art. 27 - Canone per l'occupazione per l'erogazione di pubblici servizi
Art. 28 - Esenzioni dal Canone
Art. 29 - Agevolazioni di carattere temporale
CAPO IV MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI
Art. 30 - Modalità e termini di pagamento
Art. 31 - Penalità, indennità, sanzioni
Art. 32 - Definizione agevolata della penale
Art. 33 - Diffida ad adempiere
Art. 34 - Riscossione coattiva
Art. 35 - Rimborsi
Art. 36- Funzionario Responsabile
CAPO V APPLICAZIONE DELLA CAUZIONE – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE – SANZIONI
Art. 37 – Soggetti tenuti ad effettuare il deposito cauzionale
Art. 38 – Determinazione della superficie di rottura
Art. 39 – Determinazione della cauzione

Art. 40 – Determinazione della cauzione cumulativa annua
Art. 41 – Esenzione dal deposito della cauzione
Art. 42 – Versamento della cauzione e della cauzione cumulativa annua
Art. 43 – Rottura della pavimentazione e Ripristino
Art. 44 – Termini e Comunicazioni all’ufficio LL.PP. e Patrimonio
Art. 45 – Svincolo della “cauzione” e della “cauzione cumulativa annua”
CAPO VI NORME TRANSITORIE - PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE
Art. 46 - Norme transitorie
Art. 47 - Pubblicità
Art. 48 - Entrata in vigore
Allegato A
Allegato B
Allegato C

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - **Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi degli articoli 7 e 149 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.
2. Con il Regolamento, il Comune disciplina l’occupazione del suolo pubblico, sia negli aspetti operativi sia negli aspetti patrimoniali, con particolare riferimento alle procedure per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni, alla classificazione in categorie d’importanza delle strade, aree e spazi pubblici, alle modalità di esecuzione delle rotture della pavimentazione, ai rispettivi ripristini e al versamento della relativa cauzione, al corrispettivo "Canone" dovuto per le occupazioni medesime, le modalità di versamento e di riscossione, anche coattiva, dello stesso, le eventuali agevolazioni, le sanzioni e quant’altro utile a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale occupazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 2 - **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento sono assunte le seguenti definizioni:
 - per "**Suolo Pubblico**" o "**Spazio Pubblico**" si intendono le aree, e gli spazi soprastanti e sottostanti ad esse, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese quelle destinate a mercati anche

attrezzati, come pure quelle private gravate di servitù di pubblico passaggio quando questa sia stata costituita od acquisita nei modi di legge o sia stata volontariamente messa a disposizione della collettività da parte del proprietario.

- per "**Occupazione**" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche, di fatto, del suolo o degli spazi pubblici, come definiti al punto precedente, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.
- per "**Autorizzazione**" si intende l'atto amministrativo con cui il Comune formalizza l'occupazione qualora questa abbia durata inferiore o pari a 365 giorni.
- per "**Concessione**" si intende l'atto amministrativo con cui il Comune formalizza l'occupazione qualora questa abbia durata superiore a 365 giorni o sia rilasciata "a revoca".
- per "**Canone**" si intende il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'Ente sull'oggetto della concessione o dell'autorizzazione e quindi della precarietà delle stesse.
- per "Cauzione" s'intende il corrispettivo depositato presso il Comune a Garanzia di un perfetto ripristino, in caso di rottura della pavimentazione del suolo pubblico o spazio pubblico occupato.
- per "Soggetto Pubblico" si intendono le persone giuridiche pubbliche o le persone giuridiche private costituite, anche a scopo di lucro, al fine di erogare servizi di pubblica necessità (quali ad esempio: Energia Elettrica, Gas Metano, Servizi di Telecomunicazioni, Servizi di acquedotto e di fognatura).
- per "Cauzione cumulativa annua" s'intende il corrispettivo versato da un soggetto pubblico a garanzia di due o più rotture della pavimentazione effettuate nell'arco dell'anno solare in cui avviene il versamento.
- Per "Periodo di garanzia" s'intende il periodo di tempo che deve trascorrere dalla completa ultimazione del ripristino, prima di poter svincolare il deposito cauzionale.

Articolo 3 - Esclusioni

1. Sono escluse dal regime concessorio:

- le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, bovindi, verande ed altri infissi di carattere stabile non installati a supporto di attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi.
- le occupazioni delle aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.
- le occupazioni con tende, fisse o retrattili, poste a copertura dei banchi di vendita del commercio ambulante per i quali sia stato assolto il canone.
- Le occupazioni di aree, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinate a parcheggio pubblico, anche a pagamento, affidate in concessione a terzi, restando comunque fermo il pagamento di un corrispettivo di natura patrimoniale.
- Le occupazioni occasionali, destinate genericamente a soste operative, di durata limitata e per una superficie inferiore ai 4 metri quadrati.
- Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi anche se questi sono gestiti da società private.
- Passi carrabili e accessi a raso .
- Occupazioni temporanee effettuate per l'esecuzione di lavori appaltati

dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 - **Soggetti attivo e passivo**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di autorizzazione o di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico

CAPO II

TIPOLOGIE E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 5 - **Diritto di occupazione**

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento del canone relativo, fatta eccezione per le occupazioni escluse od esenti dal canone. Per le occupazioni esenti è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione e l'eventuale deposito cauzionale se dovuto.
2. Le concessioni e le autorizzazioni all'occupazione sono in ogni caso subordinate sempre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché in quelli di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Devono sempre essere accordate dalla Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
3. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori urgenti ed indilazionabili l'occupazione deve intendersi subordinata alla contestuale comunicazione al Comando di Polizia Municipale con telegramma o via telefax ed alla sua regolarizzazione nei tre giorni successivi. Relativamente alle misure da adottare per il traffico stradale si fa rinvio al disposto dell'articolo 30 del regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo Codice della strada.

Articolo 6 - **Carattere dell'occupazione**

1. L'occupazione è "**Permanente**" quando è stabile, effettuata a seguito di un atto di concessione e comunque di durata superiore a 365 giorni, comporti o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
2. L'occupazione è "**Temporanea**" quando ha durata pari o inferiore a 365 giorni, anche se concesse con atto avente durata pluriennale, comporti o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. L'occupazione è "**Temporanea Ricorrente**" quando, avendo durata di 10 o più giorni, si sviluppa nell'anno solare con cadenza almeno mensile; la ricorrenza è riferita all'occupazione del suolo o dello spazio comunale e non al tipo di attività esercitata.
4. L'occupazione "**Abusiva**" prevista dall'articolo 19 del presente Regolamento è sempre considerata "**Temporanea**" con decorrenza dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

Articolo 7 - **Scopo dell'occupazione**

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di una industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre o spettacoli viaggianti, trattenimenti pubblici, propaganda per fini umanitari, politici o

- religiosi, ecc..
2. Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino e di conseguenza saranno vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.
 3. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile al raggiungimento dello scopo medesimo.

Articolo 8 - Caratteri delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Le concessioni e le autorizzazioni ad occupare spazi ed aree pubbliche hanno carattere strettamente personale e non possono essere cedute.
2. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritto diverso consenso. In tutti i casi esse si intendono accordate:
 - a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c. con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
3. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della Polizia municipale e della forza pubblica.
4. è prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'atto di concessione e di autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Articolo 9 - Rilascio atto di autorizzazione o di concessione

1. Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, con o senza impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade o dei marciapiedi, sono vincolate ad apposito atto di concessione, da rilasciarsi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di occupazione o dalla presentazione della necessaria documentazione a corredo della stessa prevista dal successivo articolo 10, da parte del Funzionario Responsabile competente previa istruttoria e sottoscrizione da parte del Concessionario di apposito disciplinare contenente tutte le condizioni subordinanti la concessione stessa.
2. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, con o senza impianti od opere che possano menomare la buona conservazione delle strade e dei marciapiedi, sono vincolate al rilascio, da parte del Funzionario Responsabile competente, di semplici autorizzazioni scritte corredate delle norme a cui deve sottostare l'Autorizzato.
3. Per le occupazioni che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la ricevuta del pagamento del canone sostituisce l'autorizzazione medesima.
4. Il rilascio del provvedimento di Concessione o di Autorizzazione avverrà, nei casi in cui sia prevista la rottura della pavimentazione del suolo o spazio occupato, solo dopo la presentazione al Funzionario Responsabile competente, della ricevuta del versamento della "cauzione"

Articolo 10 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o regolamento l'occupazione è dichiarata esente da canone, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
2. La domanda deve essere redatta su carta legale in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune, e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri

- documenti per una migliore specificazione della richiesta.
3. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
- a - l'esatta definizione della Ditta richiedente e cioè generalità, residenza o domicilio, codice fiscale se persona fisica o ditta individuale; denominazione, forma societaria, sede legale, codice fiscale o partita IVA, generalità, residenza e codice fiscale del legale rappresentante, o di chi responsabilmente può accollarsi delle obbligazioni in nome e per conto della ditta, se persona giuridica.
 - b - l'esatta ubicazione della porzione di suolo di spazi pubblici che si intende occupare e la precisa superficie od estensione lineare, allegando l'eventuale planimetria della strada ed area interessata.
 - c - se prevista l'esatta ubicazione della porzione di pavimentazione che si intende demolire, la precisa superficie od estensione lineare e il tipo di pavimentazione esistente, allegando planimetria della strada ed area interessata.
 - d - il termine d'inizio e finale dell'occupazione richiesta, quest'ultimo solo per le occupazioni temporanee.
 - e - l'indicazione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione, lo scopo e le modalità dell'occupazione medesima.
 - f - l'impegno a comunicare previamente all'Ufficio concedente le eventuali modifiche che si intendessero apportare in corso d'opera.
 - g - la sottoscrizione da parte del richiedente.

Articolo 11 - Doveri del concessionario e dell'autorizzato

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio di terzi, con l'obbligo del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, nessuno escluso, che possono derivare per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario o l'autorizzato deve sempre e comunque sottostare alle seguenti condizioni:
 - a. Limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli;
 - b. Non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme. Agli effetti del "Canone" la proroga sarà comunque considerata come una nuova autorizzazione o concessione.
 - c. Custodire o difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte dal Servizio concedente.
 - d. Curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi.
 - e. Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo.
 - f. Depositare presso il Comune la "cauzione" dovuta per le rotture della pavimentazione del suolo o spazio occupato.
 - g. Eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine dell'autorizzazione o della concessione, il bene occupato.
 - h. Versare il "Canone" concordato od accertato a suo carico, nei tempi e con le modalità previste dal presente Regolamento.
 - i. Risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che questi dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali a causa dell'occupazione posta in essere.
 - j. Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i

terzi interessati per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico all'occupante stesso.

- k. Esibire, a richiesta degli uffici o degli addetti comunali, l'atto che autorizza o concede l'occupazione, come pure rispondere a questionari o fornire notizie relative all'occupazione medesima.
 - l. Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto dell'occupazione medesima.
3. L'Amministrazione comunale potrà, anche al di fuori dei casi di rottura della pavimentazione, subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a proprio favore per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di occupazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
 4. L'Amministrazione, per ogni domanda di occupazione, può chiedere un rimborso spese istruttorie anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato.
 5. Ogni occupante titolare di autorizzazione o di concessione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc., in modo eccessivamente rumoroso. È comunque vietata qualsiasi forma di pubblicità sonora qualora l'occupante non sia in possesso della specifica autorizzazione.

Articolo 12 - Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori l'autorizzato o il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto di autorizzazione o di concessione con contratto scritto o atto di sottomissione:
 - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - b. evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
 - c. evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d. evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e. collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume nessuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario o sull'autorizzato.
2. La concessione o l'autorizzazione obbliga l'occupante a non eseguire lavori, scavi e demolizioni non previste nell'atto di occupazione medesimo. Lo stesso atto non esonera l'occupante dal rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.
3. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti, ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune

- delle opere distrutte.
4. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altra località, anche se detta ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca successiva. Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame a carico del concessionario che, pertanto, sarà tenuto in ogni caso ad accettarla onde evitare la revoca della concessione.
 5. L'uso di beni comunali comporterà altresì per l'autorizzato o il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 13 - Durata e titolarità delle autorizzazioni e concessioni

1. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee sono accordate per un periodo pari o inferiore ad un anno (max 366 giorni se anno bisestile), salvo proroga o rinnovo nelle forme previste.
2. Le concessioni per le occupazioni permanenti hanno durata superiore ad un anno, cessano alla loro scadenza, ma possono essere rinnovate o prorogate qualora non intervengano condizioni ostative al rinnovo od alla proroga.
3. Le autorizzazioni e le concessioni sono strettamente personali perciò non è consentita la cessione a terzi. Tuttavia è ammesso il godimento del bene concesso per mezzo di persona di fiducia o di rappresentante qualora di questi sia fatta esplicita menzione al momento della richiesta.
4. È vietata qualsiasi sub-concessione o sub-autorizzazione. È comunque ammesso il trasferimento di altra persona od Ente al concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Nel caso di trasferimento il concessionario ed il subentrante sono solidalmente tenuti a darne immediato avviso all'Amministrazione, o comunque entro il termine di 90 giorni, direttamente o per mezzo di raccomandata A.R.; al subentrante sarà rilasciata una nuova autorizzazione od una nuova concessione.
5. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell'occupazione dovranno in ogni caso essere indicate nell'atto di concessione o di autorizzazione.
6. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o di autorizzazione o nella ricevuta del "Canone" pagato, anche a seguito del suo trasferimento, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del Canone o a rifusione ovvero a compenso di sorta; la presente norma non ha efficacia nel caso di trasferimento "*mortis causa*".

Articolo 14 - Rinnovo delle concessioni e proroga delle autorizzazioni.

1. I provvedimenti di concessione permanente si considerano automaticamente rinnovati alla scadenza qualora almeno 10 gg. liberi prima della scadenza non intervenga comunicazione contraria da parte dell'interessato mediante lettera o fax;
2. Le autorizzazioni temporanee ricorrenti saranno tacitamente prorogate dall'Amministrazione su richiesta dell'autorizzato considerando titolo autorizzatorio l'attestazione del versamento del canone effettuato che dovrà essere consegnato presso il Comando di Polizia Municipale;
3. In caso di rinnovo della concessione permangono per il contribuente le stesse condizioni di applicazione del canone del provvedimento originario.

Articolo 15 - Decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Sono causa della decadenza dell'autorizzazione o della concessione:
 - a. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione o di concessione o di sottomissione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dal

- presente regolamento;
 - b. Il mancato pagamento, anche parziale, del "Canone" dovuto, entro i termini stabiliti;
 - c. L'uso del bene pubblico fatto in modo improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione o di concessione, come pure quando incorrano modalità di utilizzo contrastanti con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d. Le violazioni gravi reiterate, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori o aventi causa, delle condizioni previste nell'atto di concessione o di autorizzazione;
 - e. L'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - f. La morte del concessionario, salvo il caso del subingresso degli eredi o aventi diritto ai sensi del precedente articolo 13, comma 4.
2. Si incorre altresì nella decadenza:
- a. allorché l'interessato non sia addivenuto all'adempimento delle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;
 - b. allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - c. qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal Demanio al patrimonio disponibile del Comune, o al Demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, della Regione, ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli relativi alla revoca

Articolo 16 - **Modifica, sospensione e revoca del provvedimento**

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari e motivate disposizioni del Funzionario Responsabile.
2. La modifica, la sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione disposte dal Comune da diritto alla restituzione del "Canone" pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità o risarcimento di danno.

Articolo 17 - **Procedura del provvedimento di revoca**

1. La revoca è disposta dal Funzionario Responsabile, a seguito di provvedimenti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da perizia tecnica.
2. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario od all'autorizzato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio o stipula dell'atto di autorizzazione o di concessione. Il provvedimento di revoca è notificato per mezzo del messo comunale o con lettera raccomandata A.R..
3. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile dall'autorizzato o dal concessionario e per effetto di esso gli stessi resteranno obbligati a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Articolo 18 - Rinuncia

1. L'autorizzato o il concessionario può rinunciare all'autorizzazione od alla concessione in corso mediante comunicazione scritta, anche a mezzo telefax, al Servizio concedente.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la comunicazione, di cui al comma precedente, deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data in cui si intende abbandonare il bene e la liberazione della corresponsione del "Canone" avrà effetto con il termine dell'anno nel quale sarà definitivamente cessata l'occupazione stessa.
3. Nel caso di autorizzazione temporanea la rinuncia può essere esercitata solamente prima del termine di inizio dell'occupazione e ciò comporterà la liberazione dalla corresponsione del "Canone". Nel caso di ricorrenza o di unica autorizzazione relativa a periodi diversi la rinuncia può essere esercitata solo antecedentemente la prima occupazione.

Articolo 19 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite dall'articolo 2 del presente regolamento, non susseguenti al rilascio dell'apposita autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento del relativo "Canone" sono considerate abusive, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento del "Canone" stesso.
2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione o di concessione od in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, come pure quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione, senza il rinnovo o la proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di rinuncia della medesima.
3. Qualora sia accertato un qualsiasi abuso sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine per lo sgombero o la regolarizzazione, trascorso il quale, nell'inoperosità dell'occupante, sarà notificata apposita ordinanza di ripristino senza pregiudizio di ogni altra azione, da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. In ogni caso, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, l'occupante sarà soggetto al pagamento del "Canone" nonché delle relative sanzioni.
4. Oltre alla diffida ed alla ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato, a carico dei contravventori alle disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti.

CAPO III

APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 20 - Obbligatorietà ed indivisibilità

1. L'occupazione, anche abusiva, di aree e spazi pubblici, come specificata nell'articolo 2 del presente regolamento, sia essa temporanea che permanente, costituisce presupposto per il pagamento al Comune di un "Canone" calcolato in base a tariffa, salvo i casi di esclusione previsti dall'articolo 3 e di esenzione previsti dal successivo articolo 28; in ogni caso il versamento non è dovuto per somme inferiori a 5 Euro.
2. L'obbligazione ad eseguire il pagamento del "Canone" ricade sul titolare dell'atto di concessione e di autorizzazione o, in caso di occupazione abusiva, dall'occupante di fatto; in caso di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari.
3. Il "Canone" è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso sarà effettuata

- indifferentemente da/ad uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva dei condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o di autorizzazione interessi più occupazioni, di tipologie diverse o site su aree in zone differenti, la determinazione del "**Canone**" è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione e per ciascuna zona, ed il "**Canone**" complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni.
 5. Nel caso che uno stesso concessionario sia titolare di più concessioni od autorizzazioni relative ad occupazioni, della stessa tipologia e site nella medesima zona, la determinazione del "**Canone**" è effettuata cumulando le superfici concesse con arrotondamento del totale all'unità superiore.

Articolo 21 - Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del "**Canone**" l'entità dell'occupazione è determinata in metri quadrati, o metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a. **Alterazioni stradali**
Per le occupazioni temporanee eseguite per la posa di condutture o cavi per l'erogazione di pubblici servizi la misura è determinata sulla base della seguente formula: $m_q = \text{lunghezza dello scavo} \times \text{larghezza convenzionale di 1 metro lineare}$ (comprendendo la trincea, il riporto terra e le macchine operatrici). Agli effetti della durata dell'occupazione sarà considerato un avanzamento giornaliero di 40 metri lineari, la frazione di giorno deve essere arrotondata all'unità superiore.
 - b. **Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo**
Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base a quella della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di cavi o condutture la misura è determinata in metri lineari, salvo quanto previsto dall'articolo 27 del presente Regolamento.
 - c. **Distributori di carburanti**
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti la determinazione del "**Canone**" è effettuata sulla superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale o del marciapiede si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
 - d. **Aree mercatali**
Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate da specifico Regolamento, la determinazione del "**Canone**" è effettuata sulla base della superficie di ogni singolo posto assegnato.
 - e. **Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**
Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento, così come definita dall'articolo 20, comma 5, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 metri quadrati e del 10 per cento la parte eccedente i 1.000 mq.
 - f. **Occupazioni eccedenti 1.000 metri quadrati**
Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dall'articolo 20, comma 5, del presente Regolamento sono calcolate in ragione del 10 per cento.
 - g. **Occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi)**
Per le occupazioni permanenti effettuate con autovetture (taxi) adibite a trasporto pubblico la singola occupazione misura convenzionalmente mq. 9; la determinazione del **Canone** terrà conto dell'intera superficie autorizzata e sarà corrisposto interamente dagli operatori

indipendentemente dal n° in servizio al 1° Gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 22 – **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del "**Canone**" il territorio comunale è suddiviso sulla base dell'importanza delle aree, in due categorie come risultano individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.

Articolo 23 - **Determinazione delle tariffa base.**

1. Per le occupazioni temporanee e permanenti la tariffa base per metro quadrato o metro lineare sono determinate nella misura di cui all'allegato "B" del presente Regolamento.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono graduate, secondo l'importanza della zona in cui insistono, come segue:
 - a. Aree in zona di 1^ categoria = 100 % della tariffa base;
 - b. Aree in zona di 2^ categoria = 50 % della tariffa base;
3. Per le sole occupazioni temporanee le tariffe base di cui al comma 1 sono graduate, oltre che come previsto dal comma 2, in relazione alle seguenti fasce orarie nella misura percentuale segnata a fianco di ciascuna fascia:
 - a. Mattino (dalle ore 6 alle ore 14) = 50 % della tariffa base;
 - b. Pomeriggio (dalle ore 14 alle ore 20) = 40 % della tariffa base;
 - c. Sera/Notte (dalle ore 20 alle ore 6) = 10 % della tariffa base;
4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie, e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio o concessorio, la consistenza attribuibile a ciascuna di esse, ai fini della determinazione del "**Canone**" si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 24 - **Determinazione coefficienti moltiplicatori per attività specifiche**

1. Ai fini della determinazione del "**Canone**" le tariffe di zona, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 23, sono moltiplicate per coefficienti che tengono conto della natura dell'attività svolta, del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. Per le diverse tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori sono determinati nella misura indicata nell'allegato "C" del presente Regolamento. Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con provvedimento motivato del Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione; la mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti.

Articolo 25 - **Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche e di aree private gravate da servizi di pubblico passaggio il "**Canone**" è dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio o dalla cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno, ed è calcolato, salvo quanto disposto dal successivo articolo 27 in materia di determinazione del "**Canone**" per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sulla base della seguente formula:

$$C = TB \times PC \times A \times N \times V \times S;$$

dove **C** = Ammontare del Canone dovuto;

TB = Tariffa base;

PC = Percentuale Categoria Tariffaria di Zona;

A = Area o superficie dell'occupazione;

N = coeff. relativo alla Natura dell'attività;

V = coeff. relativo al Valore Economico della disponibilità dell'area;

S = coeff. relativo al Sacrificio imposto alla collettività.

Articolo 26 - **Determinazioni del Canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche come pure di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio il "**Canone**" è determinato, in relazione alla effettiva durata dell'occupazione calcolata in ragione di giorno, fatte salve quelle di durata inferiore alle 24 ore per le quali si applica il disposto del comma 3, dell'articolo 23 del presente Regolamento, sulla base della seguente formula:

$$C = TB \times PC \times D \times A \times N \times V \times S;$$

dove **C** = Ammontare del Canone dovuto;

TB = Tariffa base;

PC = Percentuale Categoria Tariffaria di Zona;

D = Durata dell'occupazione espressa in giorni, eventualmente frazionata ai sensi del comma 3 dell'art. 23 per quelle inferiori a 24 ore;

A = Area o superficie dell'occupazione;

N = coeff. relativo alla Natura dell'attività;

V = coeff. relativo al Valore Economico della disponibilità dell'area;

S = coeff. relativo al Sacrificio imposto alla collettività.

Articolo 27 - **Canone per l'occupazione per l'erogazione di pubblici servizi**

1. Per l'occupazione permanente realizzata con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, come pure da quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi, il "**Canone**" è commisurato, in forma forfetaria, sulla base di Euro 0,855 per il numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello per cui è dovuto il "**Canone**" stesso.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del "**Canone**", sia per le aziende erogatrici dei pubblici servizi sia per quelle strumentali a queste, non potrà essere inferiore ad Euro 516,46.
3. Gli importi di cui al comma 1. del presente articolo sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.
4. Per le occupazioni di carattere temporaneo si applicano le norme ed i coefficienti generali

relativamente alle attività poste in essere nel corso di ogni singola occupazione.

Articolo 28 - Esenzioni dal Canone

1. Sono esenti dal "Canone":

- a. Le occupazioni permanenti e quelle temporanee effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, A.S.L. e da altri Enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del DPR n. 917 del 22 Dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b. Le occupazioni effettuate per lavori pubblici da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia uno dei soggetti indicati nel comma precedente, a condizione che l'Ente committente comunichi all'Ufficio Tributi, contemporaneamente alla richiesta di occupazione di suolo pubblico, i seguenti elementi: ubicazione, consistenza, durata, fonte contrattuale e dati identificativi dell'occupante.
- c. Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
- d. Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
- e. Orologi con funzione di pubblica utilità, anche se privati, e le aste delle bandiere.
- f. Occupazioni di aree cimiteriali.
- g. Insegne pubblicitarie o altro infissi alle proprietà private se con proiezione al suolo inferiore a mezzo metro quadrato.
- h. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
- i. Le occupazioni con attrezzature od impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.
- j. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta rifiuti, anche differenziata.
- k. Barriere para-pedonali poste ai margini dei marciapiedi.
- l. Occupazioni con dissuasori al posteggio indiscriminato delle autovetture qualora siano posti sui marciapiedi od a filo dei marciapiedi o, in mancanza di questo, dei fabbricati.
- m. Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo con festoni, addobbi e luminarie purché privi di messaggi pubblicitari.
- n. Occupazioni momentanee con fiori, piante ornamentali e passatoie effettuate esclusivamente in occasione delle festività natalizie (dal 1° Dicembre al 7 Gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa).
- o. Occupazioni permanenti con autobus adibiti a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate.
- p. Occupazioni permanenti o temporanee di aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale a fronte di pagamento di un canone od altro corrispettivo.
- q. Occupazioni per commercio ambulante itinerante, con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone od altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico per l'esposizione della merce.
- r. Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- s. Manifestazioni od iniziative di carattere politico e sociale svolte da partiti, movimenti ed O.N.L.U.S. a condizione che il partecipante non debba scontare un biglietto di ingresso.
- t. Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune o da Associazioni con sede nel territorio comunale. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. In ogni caso tale beneficio non è concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economica e/o commerciale.
- u. Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti

- ammessi nello Stato.
- v. Occupazioni effettuate durante l'esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale.
 - w. Manifestazioni sportive dilettantistiche, culturali o ricreative in cui sia esclusa ogni finalità pubblicitaria e promozionale di carattere commerciale.
 - x. Nel caso di gestione diretta dell'occupazione da parte del Comune.
2. Le esenzioni di cui al comma 1, lettere **t.** ed **w.** non sono comunque concedibili per le porzioni di superficie adibite ad attività di qualsivoglia natura economico commerciale o pubblicitaria svolta da terzi in esercizio di impresa.

Articolo 29 - Agevolazioni di carattere temporale

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applica la riduzione del 20 per cento sul canone dovuto.
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, come indicato all'articolo 6, comma 3 del presente Regolamento, si applica la riduzione del 50 per cento sul canone dovuto. Qualora ne ricorrano le condizioni la presente agevolazione è applicata, a cascata, in aggiunta a quella di cui al comma 1.

C A P O I V

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI – DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Articolo 30 - Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del "Canone" deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - Presso gli uffici postali utilizzando C.C.P. intestato al Comune di Trivero – Servizio Tesoreria;
 - Bonifico bancario sul C.C. del tesoriere (specificando il tipo di pagamento);
 - Tramite Bancomat;
 - Presso gli sportelli della tesoreria comunale.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione del titolare della concessione o dell'autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del "**Canone**" dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio; per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 28 Febbraio dell'anno cui si riferisce il versamento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi commi 6, 7 e 8, il pagamento del "**Canone**" deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto autorizzatorio e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento.
5. Per le occupazioni temporanee che possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 29, comma 2, del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) la riscossione è disposta mediante apposita convenzione disciplinante la periodicità dei pagamenti, le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti stessi, la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza recidiva e l'impegno dell'autorizzato ad assolvere comunque la totalità dell'importo convenzionato a prescindere dall'eventuale rinuncia anticipata.
6. Il "**Canone**" relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore ad Euro 250, può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 28

Febbraio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno del rilascio del provvedimento, per le concessioni rilasciate successivamente al 31 Ottobre.

7. Le Ditte che, pur non potendosi avvalere delle agevolazioni di cui all'articolo 29, comma 2, occupano ricorrentemente il suolo pubblico, anziché procedere al pagamento a fronte del rilascio di ciascuna autorizzazione, potranno effettuare il versamento del "**Canone**" mediante un riepilogo mensile delle stesse. A tal fine dovrà essere sottoscritto apposito disciplinare d'obbligo nel quale l'autorizzato si impegna, pena l'annullamento automatico dello stesso disciplinare e l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 31, ad effettuare il versamento entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ufficio da effettuarsi con raccomandata A.R. con spese a carico del disciplinato.
8. Per le occupazioni temporanee con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante di durata inferiore ai 30 giorni, il pagamento del "**Canone**", in deroga a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, potrà essere effettuato entro il giorno di scadenza dell'autorizzazione.

Articolo 31 - Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale o tardivo versamento del "**Canone**" si applica una penalità pari al 30 per cento del canone dovuto o del restante canone dovuto.
2. Per le occupazioni abusive, ivi comprese quelle che, di fatto, si protraggono oltre la scadenza del periodo consentito originariamente, si applica un'indennità pari al "**Canone**" maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per tutte le occupazioni abusive, ferme restando quelle stabilite all'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma 2.
4. Sull'ammontare del "**Canone**" dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno calcolati gli interessi legali da computarsi in ragione di giorno.
5. Nel caso che il concessionario o comunque il soggetto interessato al "**Canone**" ometta di presentarsi o di rispondere alle richieste di chiarimenti di cui all'articolo 11, lettera j) del presente Regolamento, potrà essere assoggettato al pagamento di una penale pari ad Euro 250,00.

Articolo 32 - Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte del civico Settore Tributi e delle quali il concessionario o l'autorizzato abbia avuto formale conoscenza:
 - a. al 4 per cento, comprensivo di interessi, nei casi in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - b. al 10 per cento, comprensivo di interessi, nei casi in cui il versamento sia eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
2. Il pagamento della penale ridotta deve essere eseguito o contestualmente alla regolarizzazione del versamento del "**Canone**" dovuto o comunque, spontaneamente dall'utente, prima che l'ufficio abbia iniziato la procedura di accertamento o verifica.

Articolo 33 - Diffida ad adempiere

1. Il Settore Tributi, cui è demandata la gestione finanziaria del servizio, effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale versamento del "**Canone**", notifica al titolare del provvedimento o trasmette a mezzo di raccomandata A.R., apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione, per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura è eseguita per comminare l'indennità e le sanzioni stabilite dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 31 relativamente alle occupazioni abusive ed alle inadempienze del convocato. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del presente Regolamento, nonché l'esenzioni di cui all'articolo 28, non possono essere applicate nel caso di procedura di messa in mora mediante diffida ad adempiere in caso di occupazioni prive del provvedimento di concessione o di autorizzazione.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1., si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo articolo 34.
3. Ai sensi dell'articolo 2948, comma 1, n° 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1. è fissato in cinque anni (prescrizione ordinaria).
4. Oltre ai soggetti a ciò individuati a norma di Legge o di Regolamento anche al personale direttivo, direttamente o a mezzo di delega, del Settore Tributi è conferita la potestà, previa esibizione dell'apposito tesserino di riconoscimento, di effettuare sopralluoghi od accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle concessioni o delle autorizzazioni di suolo pubblico ed i bollettini di versamento del relativo "Canone". Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1. del presente articolo. Nell'esercizio delle citate funzioni ispettive, al personale sopra specificato, sono attribuite le stesse prerogative della Polizia Municipale.

Articolo 34 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal R.D. 14/01/1910 n. 639.

Articolo 35 - Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione può richiedere al Comune il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute entro il termine perentorio di 3 anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1. dovrà contenere, oltre alla generalità del richiedente, il titolo e le motivazioni della richiesta. All'istanza dovranno essere allegati in fotocopia le ricevute di pagamento di quanto chiesto a rimborso.
3. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data della sua presentazione e sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi in ragione di giorno, dalla data dell'istanza stessa. Entro il medesimo termine di 90 giorni è ammesso atto di diniego debitamente motivato.
4. Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 10,00.
5. Non compete rimborso quando sia richiesto a seguito di rinuncia unilaterale dell'autorizzato o del concessionario prima del termine di scadenza della occupazione qualora questa sia stata regolarmente iniziata.
6. Nessun rimborso sarà dovuto a seguito di provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza quando questi siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex articolo 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 Marzo 1998.

Articolo 36 - Funzionario Responsabile

1. L'Amministrazione designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del "Canone" per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ad adempiere, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

C A P O V

APPLICAZIONE DELLA CAUZIONE – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE – SANZIONI

Articolo 37 – Soggetti tenuti ad effettuare il deposito cauzionale

1. In tutti i casi in cui l'occupazione di un suolo pubblico o di uno spazio pubblico prevede il disfacimento della pavimentazione presente, è obbligatorio depositare presso il Comune una cauzione a garanzia del perfetto ripristino della pavimentazione demolita.
2. L'obbligazione ad eseguire il versamento della sopraccitata cauzione ricade sul titolare dell'atto di concessione e di autorizzazione, in caso di occupazione abusiva sull'occupante di fatto e in caso di uso comune ciascuno dei titolari è obbligato in solido.
3. Al di fuori dei casi in cui il titolare sia un "soggetto pubblico", qualora il provvedimento di concessione o autorizzazione riguardi più di una rottura di pavimentazione, la determinazione della "Cauzione" sarà effettuata separatamente per ciascuna rottura della pavimentazione, mentre il deposito della "Cauzione" potrà essere effettuato in un unico versamento.
4. Nei casi in cui il titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione sia un "soggetto pubblico", il titolare stesso può scegliere di versare una "cauzione cumulativa annua" a garanzia di tutte le demolizioni di pavimentazione che effettuerà durante l'anno solare in corso al momento del versamento.

Articolo 38 - Determinazione della Superficie di rottura

1. Ai fini della determinazione della "cauzione" l'entità della superficie sottoposta a rottura è determinata in mq, con arrotondamento all'unità superiore
2. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, per le seguenti tipologie di occupazioni la superficie di pavimentazione soggetta a demolizione è determinata come segue:
 - a- alterazioni parallele alla strada = lunghezza dello scavo x larghezza convenzionale di 1,0 m.l.
 - b- alterazioni perpendicolari alla strada = larghezza della strada (da margine esterno della banchina a monte a margine esterno della banchina a valle) x 1,0 m.l.
 - c- pozzetti = n° pozzetti x superficie convenzionale di 1,0 mq

Articolo 39 – Determinazione della "Cauzione"

1. La "cauzione" da depositare presso il comune è determinata dall'Ufficio Lavori Pubblici moltiplicando la Superficie di rottura per l'importo a mq definito per il tipo di pavimentazione esistente come sotto specificato:
 - a- selciati posati su letto di sabbia = 110,00 €/mq
con un minimo di € 400,00
 - b- pavimentazione a cubetti di porfido su sottofondo di sabbia e cemento = 120,00 €/mq
con un minimo di € 400,00
 - c- manti bitumati, massicciata e tout-venant..... = 40,00 €/mq
con un minimo di € 400,00
 - d- pavimentazione in battuto di terra e strade sterrate = 20,00 €/mq
con un minimo di €400,00

Articolo 40 – Determinazione della “Cauzione cumulativa annua”

1. L'importo della “cauzione cumulativa annua” è determinato per un numero di tagli inferiore o uguale a 15 in € 5.000,00 e per un numero maggiore di 15 tagli in € 10.000,00
2. Non sono compresi nella “cauzione cumulativa annua” i tagli della pavimentazione per lavori che interessino considerevoli tratti di strada o di suolo pubblico, ritenendo considerevoli i tagli che in base a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 determinano un importo della cauzione pari o superiore a € 3.000,00.
Per le rotture della pavimentazione sopraccitate, anche da parte dei soggetti pubblici, dovrà essere depositata presso il Comune una cauzione per ogni taglio, determinata secondo i disposti degli artt. 38 e 39.

Articolo 41 – Esenzione dal deposito della “Cauzione”

1. In particolari casi, quali sono le occupazioni di vecchie strade Comunali ora utilizzate come sentieri o le occupazioni di superfici minime che non risultano compromettere la viabilità, il responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio può rilasciare una dichiarazione di esenzione dal versamento della “Cauzione”.

Articolo 42 – Versamento della “cauzione” e della “cauzione cumulativa annua”

1. Il deposito della “cauzione” dev'essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione salvo in situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori urgenti ed indilazionabili nei quali casi il deposito cauzionale dovrà essere effettuato nei tre giorni successivi all'intervento.
2. Il deposito della “cauzione cumulativa annua” dev'essere effettuato prima dell'esecuzione del primo taglio dell'anno per il quale la cauzione viene depositata e comunque non oltre il 31 marzo.
3. Il deposito presso il Comune deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - presso gli uffici comunali;
 - direttamente presso gli sportelli della tesoreria Comunale;
 - presso gli uffici postali, tramite c.c.p. intestato a Comune di Trivero – Servizio Tesoreria;
 - tramite bonifico bancario.
4. Il modulo mediante il quale verrà effettuato il versamento dovrà contenere i seguenti dati:
 - cognome e nome o denominazione del titolare della concessione
 - come causale “ Cauzione per taglio pavimentazione in località _____” oppure in caso di cauzione cumulativa annua “ Cauzione Cumulativa annua per anno solare _____”
 - gli estremi del provvedimento a cui il deposito si riferisce (Concessione o Autorizzazione all'occupazione del suolo e/o Dia o Permesso di costruire)

Articolo 43 - Rottura della pavimentazione e Ripristino

1. Si deve procedere allo scavo solamente dopo aver effettuato un incisione netta e regolare della pavimentazione preesistente, mediante taglio con lama a disco.
2. Le rotture da farsi attraverso le vie dovranno essere il più possibile perpendicolari alla mezzzeria stradale, dovranno essere attuate in due tempi e cioè: prima una metà della sede stradale e poi l'altra metà, dopo aver riempito e sistemato lo scavo precedente in modo di garantire la circolazione a sensi alternati.
3. In genere tutte le rotture di notevole lunghezza, che richiedono più giorni di lavoro, dovranno farsi a tratti successivi e di sviluppo tale da poter essere riempiti al termine della giornata lavorativa.
4. Nel caso di scavi paralleli alla strada si dovrà ripristinare il tappetino d'usura fino a metà carreggiata, previa scarifica.
5. Lo scavo sarà protetto con barriere e segnalato con luci rosse; dovrà essere, inoltre, posta

idonea segnaletica di preavviso, il tutto nel rispetto del codice stradale vigente. Solo in casi di assoluta necessità potrà essere consentita l'interruzione del transito previo accertamento dell'Ufficio Tecnico e secondo le disposizioni dell'Ufficio di Polizia Urbana nel rispetto del vigente codice della strada.

6. Qualora nell'esecuzione degli scavi venissero scoperti canali e fognature o comunque manufatti di proprietà del Comune, dovrà essere richiesto l'intervento dell'Ufficio LL.PP. e Patrimonio che prescriverà le modalità necessarie per l'esecuzione delle opere che vanno ad interessarle.
7. Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato a strati dello spessore massimo di cm. 30 perfettamente pigiati a rifiuto.
8. Si procederà alla ricostruzione del sottofondo in pietrame (ove esiste) con sovrastante strato di ghiaia di cm. 15 (o cm. 20 se manca il sottofondo in pietrame) compresso a rifiuto. Il riempimento sottostante dovrà essere eseguito con naturale di fiume o di cava compattato, in nessuna caso potrà essere recuperato il materiale proveniente dallo scavo.
9. Si provvederà, infine, al ripristino della pavimentazione che dovrà essere fatto pressoché a livello e senza sensibili risalti; si terrà la pavimentazione sopraelevata di 2 o 3 cm. sul livello normale raccordandola perifericamente al circostante piano stradale esistente, per una larghezza non inferiore a cm. 30 rispetto al confine dello scasso.
10. Nel caso di superficie stradale si dovrà immediatamente eseguire un ripristino provvisorio per una profondità di 10 cm dal livello stradale adoperando calcestruzzo dosato Rck 100; mentre il ripristino finale dovrà essere effettuato mediante la posa di 10 cm di tout-venant bitumato e di 4 cm di tappetino d'usura.
11. La nuova pavimentazione dovrà essere dello stesso tipo di quella preesistente; nel caso di acciottolati, cubetti o autobloccanti, ecc... qualora non fosse più possibile reperire il materiale perché non più in produzione, l'intervento di ripristino dovrà essere preventivamente concordato con l'Ufficio LL.PP. e Patrimonio.
12. Nel caso di interventi plurimi e ravvicinati, sarà l'Ufficio Tecnico che predisporrà a seconda dei casi, il modo di ripristino del manto stradale (intervento unico o puntuale per ciascuna rottura).
13. L'esecutore di ogni ripristino è anche tenuto alla rimozione totale del materiale di risulta nonché al rifacimento della segnaletica orizzontale ove presente.
14. Le violazioni alle norme contenute nel presente articolo sono soggette per quanto compatibili alle sanzioni previste dal Nuovo codice della Strada, in caso contrario saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
15. L'ufficio LL.PP. e Patrimonio si riserva il diritto di far eseguire prove di carico su piastra sopra i sottofondi eseguiti per i ripristini, con vincolo di far pagare le prove al titolare dell'autorizzazione o concessione in caso di esito negativo della prova (Come riferimento per le prove di carico su piastra verrà utilizzato il Modulo Svizzero).

Articolo 44 – **Termini e comunicazioni all'ufficio LL.PP. e Patrimonio**

1. Il soggetto titolare della concessione o autorizzazione, anche se soggetto pubblico, è tenuto ad avvisare l'ufficio LL.PP. e Patrimonio alla completa ultimazione di ogni ripristino, esclusivamente mediante comunicazione scritta, da consegnare a mano all'ufficio protocollo del Comune o via fax.
2. Il "**Periodo di garanzia**" sarà di sei mesi a partire dalla data di protocollo della comunicazione di cui al comma 1.
3. In caso di mancata comunicazione della chiusura dello scavo il "**Periodo di garanzia**" sarà considerato di un anno a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione o concessione.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 100,00.
5. Durante il "**Periodo di Garanzia**" il titolare dell'autorizzazione o concessione sarà responsabile di qualsiasi inconveniente, incidente o danno arrecato a terzi in dipendenza dello scavo e rottura della pavimentazione effettuati.

Articolo 45 – Svincolo della “cauzione” e della “cauzione cumulativa annua”

1. Decorso il “**Periodo di Garanzia**”, determinato secondo l’art. 44 commi 2 e 3, la “**cauzione**” potrà essere restituita al titolare della concessione o autorizzazione previa dichiarazione di corretta esecuzione del ripristino da parte dell’Ufficio LL.PP. e Patrimonio.
2. Nel caso in cui non fossero scrupolosamente osservate le disposizioni contenute all’art. 43 o comunque nel caso in cui il ripristino della pavimentazione non fosse ritenuto adeguato, verrà incamerata la “**cauzione**”, la “**cauzione cumulativa annua**” o una parte di esse in modo da coprire le spese che si dovranno sostenere per il corretto ripristino.
3. Nel caso in cui le spese che il Comune dovesse sostenere per il corretto ripristino della pavimentazione fossero superiori alla “**cauzione**” o alla “**cauzione cumulativa annua**”, l’Amministrazione si riserva di far pagare la differenza al soggetto titolare della concessione o autorizzazione.
4. In caso di “**cauzione cumulativa annua**”, il deposito potrà essere utilizzato per l’anno solare successivo, fatte salve eventuali integrazioni dovute a ricostituzione del deposito in seguito a parziale incameramento ex comma 2 o a modifiche dell’art. 40 comma 1 del presente Regolamento.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE - PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 46 - Norme transitorie

1. Le concessioni o le autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche, come pure di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o, ferme restando le condizioni tutte espresse nel documento originale, con particolare riferimento a quelle della precarietà dell’occupazione medesima, con il semplice pagamento del presente “**Canone**”. Allo stesso modo si considerano valide a tutti gli effetti le convenzioni di pagamento sottoscritte ai sensi del citato D.Lgs. 507/1993.
2. Per il primo anno di entrata in vigore del presente Regolamento la misura della penale prevista dall’ articolo 31, comma 1., è applicata, anche se non versata contestualmente alla regolarizzazione, nella misura ridotta prevista dall’articolo 32.
3. Per la sola annualità 2004 il termine di versamento del canone di cui all’art. 30 comma 4, è prorogato al 31/03/2004 ed è altresì prorogato al 31/03/2004 il termine di versamento della 1° rata di cui all’art. 30 comma 7.

Articolo 47 - Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché né possa prendere visione in qualsiasi momento presso l’ufficio Tributi e presso la delegazione di Ponzone.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Con l’adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio dell’anno 2004

ALLEGATO "A"

Suddivisione del territorio comunale ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

Aree di 1^ Categoria	N. 1: Ferla – Roviglio – Ferrero – Lora – Gioia – Guala – Oro – Castello - Loc. Villaggio Residenziale
	N. 2: Barbato – Bulliana – Marone – Rondo'
	N. 3: S. Antonio – Vico
	N. 4: Ronco
	N. 5: Piana
	N. 6: Sella
	N. 7: Zoccolo
	N. 8: Barbero – Pratrivero – Pramorisio – Ponzzone – Molino – Cereie – Polto
	N. 9: Mazzucco
	N.10: Vaudano
	N.11: Fila – Botto - Giardino
Aree di 2^ Categoria	Tutte le altre strade, spazi e aree pubbliche

A L L E G A T O "B"

Ai sensi degli articoli 23, 27 e 21, lettera f., del Regolamento comunale di applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con effetto dal 1° Gennaio 2004 sono stabilite le seguenti tariffe base:

A. Tariffe ordinarie:	Euro mq.
1 - Occupazioni permanenti	18,00
2 - Occupazioni temporanee	1,70

B. Tariffe particolari:	
1 - Occupazioni permanenti con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distributori carburante si applica la seguente tariffa annua per ciascun serbatoio della capacità di 3.000 litri Per serbatoi di maggiore capacità la tariffa deve essere aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.	Euro / unità 31,00
2 - Occupazioni permanenti con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblici servizi	Euro utenze 0,855

Note:

- La tariffa di cui alla lettera "B 2." È rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

ALLEGATO C

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi	
a- Interno al centro abitato	1,00
b- Esterno al centro abitato	0,50
2) Valore economico della disponibilità dell'area	
a- Strade, vie e piazze	1,00
b- Mercati coperti e fiere attrezzati	
I. copertura parziale senza consumo elettrico	1,10
II. Senza consumo elettrico	1,38
III. Consumo elettrico basso	1,46
IV. Consumo elettrico medio	1,56
V. Consumo elettrico alto	1,64
c- Mercati scoperti e fiere attrezzati	
I. Senza consumo elettrico	0,84
II. Consumo elettrico basso	0,92
III. Consumo elettrico medio	1,02
IV. Consumo elettrico alto	1,10
d- Mercati e fiere non attrezzati	0,90
e- Residue zone del territorio comunale	0,80
3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione	
a- Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
b- Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	0,80
c- Occupazioni con sensibile riduzione della viabilità (fino a metà carreggiata)	1,10
d- Occupazioni con riduzione della viabilità (carreggiata intera con ordinanza di chiusura)	1,15
e- Occupazioni soprastanti il suolo	0,30
f- Occupazioni sottostanti il suolo	0,30

4) Natura dell'attività	
a- Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,10
b- Pubblici esercizi	0,50
c- produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	0,60
d- Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, installazione giochi	0,25
e- spettacoli viaggianti	0,10
f- Cantieri edili, di lavoro e di manutenzione, di carattere temporaneo, ivi comprese quelle per l'installazione di impianti destinati all'erogazione di pubblici servizi	0,30
g- Distributori di carburanti	0,50
h- Commercio in aree pubbliche	0,50
i- Altri usi	1,00